

COMUNE DI CASTELLI
(PROVINCIA DI TERAMO)

Sede Loc. Villaggio Artigiano ; CAP 64041; Tel 0861979142; Fax 979225 ; CF00179510672

Prot. N. 4364 Ordinanza n.21 /2020

Castelli li, 26/10/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID- 19 - PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA ROSSI DAL 26 OTTOBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2020, PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto-legge 16 maggio 2020 n.33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 n.74;
- il Decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti*

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dell'8 settembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 Ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data

dell'8 settembre 2020;

- le Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, soprattutto in considerazione della attuale ripresa dei contagi che proprio in questi ultimi giorni presenta una particolare diffusione in diversi contesti presenti sul territorio comunale;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta, via PEC, al Comune di Castelli in data 20/10/2020 da parte di un insegnante della Scuola dell'Infanzia di Villa Rossi con la quale si porta a conoscenza dell'esito positivo degli accertamenti speditivi esperiti, sulla propria persona, in ordine all'infezione da Covid- 19;

VALUTATA l'opportunità di porre in essere una strategia utile a limitare e prevenire occasioni di contagio e diffusione, nelle more degli ulteriori ed ufficiali accertamenti da effettuarsi a cura della Asl competente per territorio, finalizzati all'eventuale conferma dell'esito provvisoriamente comunicato;

CONSIDERATO che, in relazione allo specifico stato evolutivo del contagio, si ritiene, in via cautelativa, di adottare misure volte a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti per la massima riduzione dei rischi di contagio da COVID - 19;

PRESO ATTO dell'accertata positività da parte della ASL competente di Teramo della sopra citata insegnante della Scuola dell'Infanzia di Villa Rossi;

TENUTO CONTO che in data 24/10/2020 sono stati effettuati dalla medesima ASL competente i tamponi ad alcuni alunni venuti a contatto con la suddetta insegnante nei giorni del 15 e 16 Ottobre 2020;

RITENUTO necessario, in via precauzionale, in attesa che vengano esperiti i risultati dei richiamati tamponi dalla struttura sanitaria di competenza e che vengano poste in essere tutte le azioni prescritte dai protocolli sanitari vigenti, adottare ogni misura idonea volta a contenere il rischio di diffusione del contagio ed a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti;

RITENUTO pertanto di disporre il prolungamento della chiusura temporanea della Scuola dell'Infanzia di Villa Rossi per 6 (sei) giorni decorrenti dal giorno di chiusura precauzionale della stessa effettuato il 20 ottobre 2020, onde rendere possibile l'applicazione rigorosa dei protocolli sanitari vigenti;

SENTITA la Direzione scolastica dell'istituto comprensivo Isola del Gran Sasso d'Italia;

SENTITO il Prefetto di Teramo;

RAVVISATA pertanto la necessità, stante la straordinarietà della situazione contingente che si sta verificando, prolungare la sospensione temporanea di ogni attività scolastica nel plesso della

Scuola dell'Infanzia di Villa Rossi per consentire la sanificazione dei locali e il superamento dell'attuale momento di criticità ed al fine di assicurare alla ripresa l'espletamento del servizio scolastico in condizioni di assoluta sicurezza e tranquillità;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e nello specifico gli artt.50 comma 5 e 7, e 54 commi 2 e 4 del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATO, in particolare,

- l'art.54 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, ai sensi del quale "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- l'art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;


ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) il prolungamento della chiusura temporanea della Scuola predetta, operato in via immediata e precauzionale dal 20/10/2020 per 6 (sei) giorni, decorrenti detta data, fino al 31/10/2020, al fine di porre in essere tutte le obbligatorie azioni in applicazione rigorosa dei protocolli sanitari vigenti;
- 2) la sanificazione di tutti i locali scolastici di cui sopra a mezzo di imprese di sanificazione certificate.

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed abbia efficacia sino a nuova disposizione;
- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ognuno per propria competenza e/o opportuna conoscenza, ai seguenti uffici:
 - Prefettura di Teramo;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Stazione Carabinieri di Castelli;
 - Al Preside dell'Istituto Comprensivo Isola del Gran Sasso d'Italia;
 - Alla ASL - Servizio SIESP COVID - siesp-covid@aslteramo.it;


IL SINDACO
Rinaldo SECA